

Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2015, n. 33-1197

Aress - Agenzia Regionale per i servizi sanitari - D.G.R. n. 28-5939 del 10 giugno 2013 (Art. 38, ultimo comma, della legge regionale 7 maggio 2013 n. 8 "Nomina del Commissario per la gestione liquidatoria dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (Aress)") - proroga dell'incarico di Commissario liquidatore.

A relazione dell'Assessore Saitta:

L'art. 24 della legge regionale n. 18 del 28 dicembre 2012 recante "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizione finanziarie", ha abrogato la legge regionale n. 10 del 16 marzo 1998 (Costituzione dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari).

L'art. 38 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (legge finanziaria per l'anno 2013), ha stabilito che, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, la Giunta Regionale nomini un commissario per la gestione liquidatoria dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (ARESS), individuandolo tra i dirigenti regionali, al fine di definire le procedure in essere e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ancora pendenti.

Con D.G.R. n. 28-5939 del 10 giugno 2013 (Art. 38, ultimo comma, della legge regionale 7 maggio 2013 n. 8 "Nomina del Commissario per la gestione liquidatoria dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (Aress)"), la Giunta Regionale ha nominato il dr. Giovanni Lepri quale commissario per la gestione liquidatoria dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (ARESS), per una durata stabilita in diciotto mesi con decorrenza dal 1 luglio 2013, al fine di accertare lo stato patrimoniale ed economico-finanziario dell'ARESS;

visto l'art. 27 della legge n. 1 del 27 gennaio 2015 con il quale il comma 2 ter dell'articolo 24 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie) è stato sostituito dal seguente: "La gestione liquidatoria ha una durata definita con deliberazione della Giunta regionale. Il commissario liquidatore provvede all'accertamento della situazione debitoria e creditoria dell'Aress e presenta le risultanze dell'attività e una relazione finale alla Giunta regionale";

considerato che l'attività della gestione liquidatoria può considerarsi conclusa ad esclusione della parte di gestione sottoposta a sequestro cautelativo emesso dalla Procura Regionale della Corte dei Conti;

considerato quindi che si rende opportuno prorogare l'incarico di Commissario liquidatore attribuito al dott. Giovanni Lepri con la suddetta D.G.R. n. 28-5939 del 10 giugno 2013, fino alla risoluzione delle vertenze del sequestro cautelativo al fine di chiudere definitivamente la gestione liquidatoria;

visto il D.Lgs 39/2013 art. 20 "Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità";

acquisita la disponibilità dell'interessato nonché le dichiarazioni dello stesso ai sensi del citato art.20;

tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di prorogare l'incarico di Commissario liquidatore per la gestione liquidatoria dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (Aress) di cui alla D.G.R. n. 28-5939 del 10 giugno 2013 (Art. 38, ultimo comma, della legge regionale 7 maggio 2013 n. 8 "Nomina del Commissario per la gestione liquidatoria dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (Aress)") al dott. Giovanni Lepri fino alla risoluzione delle vertenze del sequestro cautelativo emesso dalla Procura Regionale della Corte dei Conti, al fine di chiudere definitivamente la gestione liquidatoria sottoposta al suddetto sequestro, previa accettazione dell'incarico da parte dell'interessato ed acquisizione della dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità di cui in premessa, fermo restando il rispetto delle disposizioni anticorruzione in tema di incompatibilità;
- il commissario liquidatore presenterà le risultanze dell'attività svolta e una relazione finale alla Giunta Regionale così come disposto dall'art. 38- comma 2 ter. - della L.R. 7 maggio 2013 n.8.

La presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione e trasmissione previsti dall'art. 15 del D.Lgs n.33/2013 in materia di Amministrazione Trasparente, ai fini dell'efficacia della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)